



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**

*SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA*

---

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ulisse Forziati	Presidente
dott. Valerio Colandrea	Giudice
dott. Giuliana Santa Trotta	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 10490/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: Violazione dei diritti di proprietà intellettuale su programmi per elaboratore, concorrenza sleale e risarcimento danni.

TRA

**ANSYS INC.**, società di diritto statunitense, con sede in Canonsburg, Pennsylvania, USA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Stucchi, Elena Martini e Luigi Manna, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza Velasca n. 6, come da procura in atti;

ATTRICE

E

**OCIMA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Raffaele Amico, con sede legale in Caivano (NA), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pezzullo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grumo Nevano (NA), Via Vincenzo Cimmino n. 12;

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: accertamento della violazione dei diritti d'autore sui software Ansys Mechanical, Discovery Modeling, BladeModeler e HPC Pack; inibitoria definitiva con penale; condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per complessivi € 351.180,00; ordine di cancellazione dei software e pubblicazione della sentenza.

Per parte convenuta: rigetto integrale delle domande attoree per difetto di prova e carenza di responsabilità ex art. 2049 c.c.; condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

Con atto di citazione notificato il 26 aprile 2023, la società Ansys Inc. conveniva in giudizio la Ocima S.r.l. esponendo di essere titolare esclusiva dei diritti d'autore su complessi software di simulazione ingegneristica. L'attrice deduceva che, mediante il sistema di telemetria Flexera, integrato nei propri applicativi, era stata rilevata l'installazione e l'utilizzazione non autorizzata di diversi programmi (Ansys Mechanical, Discovery Modeling, ecc.) presso la sede della convenuta per un totale di almeno 21 accessi tra gennaio e agosto 2022. Allegava, inoltre, che in sede stragiudiziale la Ocima aveva ammesso l'accaduto, attribuendo la condotta a un proprio dipendente, Maurizio Golia, pur rifiutando di regolarizzare la propria posizione mediante l'acquisto delle licenze.

Si costituiva in giudizio la Ocima S.r.l. in data 11 ottobre 2023, dunque tardivamente rispetto ai termini di cui all'art. 166 c.p.c.. La convenuta contestava radicalmente la pretesa, sostenendo che l'uso del software fosse un'iniziativa "*personalissima*" e isolata del dipendente, effettuata tramite un personal computer proprio e per finalità estranee all'attività aziendale. Eccepiva l'inattendibilità del report Flexera per mancata corrispondenza degli indirizzi IP e invocava l'istituto del "rischio elettivo" per escludere il nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 2049 c.c..

La causa veniva istruita attraverso lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. In tale sede, l'attrice ribadiva la natura confessoria delle ammissioni stragiudiziali di Ocima e contestava la genericità del disconoscimento dei documenti. La convenuta reiterava le proprie difese e richiedeva l'ammissione di prova testimoniale e CTU tecnica sui sistemi informatici.

All'udienza del 23 novembre 2023, il Giudice Istruttore formulava una proposta transattiva basata sul valore del noleggio annuale delle licenze, decurtato del 20%, oltre spese legali. Parte attrice aderiva alla proposta, mentre la convenuta, non ritenendola soddisfacente, insisteva per la prosecuzione del giudizio.

Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale rigettava le istanze istruttorie della convenuta, e tratteneva la causa in decisione.

In data 11 dicembre 2025, l'attrice precisava le conclusioni; la causa, discussa all'udienza del 10 febbraio 2026 previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Va preliminarmente rilevato che la Ocima S.r.l. si è costituita in giudizio oltre il termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione, incorrendo nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.. Sebbene la convenuta possa ancora contestare i fatti costitutivi della domanda, le è preclusa la facoltà di proporre eccezioni in senso stretto. Ciò nondimeno, nel

caso di specie, attesa la completezza del quadro documentale, la decisione prescinde dalle decadenze maturate.

Nel merito dell'accertamento della violazione (An debeatur) va rilevato quanto segue.

L'illecito civile di riproduzione e utilizzazione abusiva di software è disciplinato dagli artt. 1 e 64-bis della Legge n. 633/1941 (l.d.a.).

Ansys Inc. ha fornito prova della violazione mediante il report telemetrico Flexera, che ha tracciato 21 accessi univoci associati all'hostname "Maurizio" e alla rete della Ocima S.r.l. (doc. 15 produzione parte attrice), nel periodo 25 gennaio 2022 - 11 agosto 2022.

Il Collegio ritiene, nel caso di specie, il report Flexera pienamente attendibile. Come dichiarato nell'affidavit della società Flexera (doc. 10 di parte attrice), il sistema di tracciamento acquisisce dati tecnici univoci e non alterabili (versione del software, timestamp, indirizzo IP, nome dell'host, dominio e-mail, indirizzo MAC), che consentono l'identificazione del sistema su cui è installato l'applicativo in modo preciso e puntuale. La presenza del sistema di tracciamento viene espressamente comunicata all'utente durante l'installazione del software Ansys e accettata mediante le condizioni di licenza (doc. 11, clausola 11).

D'altra parte, le contestazioni mosse da Ocima sull'attendibilità del report sono del tutto infondate e comunque non adeguatamente provate.

Nello specifico: con riguardo agli indirizzi IP, Ocima sostiene che gli indirizzi IP riportati nel report non corrisponderebbero all'IP in uso presso la società (217.141.235.19). Tale contestazione è irrilevante. Come correttamente evidenziato da Ansys, gli indirizzi IP sono tendenzialmente dinamici, ovvero cambiano nel tempo con frequenza variabile a seconda del fornitore di servizi Internet. È quindi del tutto normale che l'IP rilevato da Ocima nel settembre 2023 (oltre un anno dopo gli utilizzi contestati) non corrisponda agli IP tracciati da Flexera nel periodo gennaio-agosto 2022; quanto agli indirizzi MAC, il report Flexera indica sempre gli stessi due indirizzi MAC ("68f728385aac" e "acb57db63143"), confermando che l'uso del software è sempre stato fatto dal medesimo computer, in merito, come noto, l'indirizzo MAC è un codice alfanumerico assegnato in modo univoco dal produttore del computer ad ogni interfaccia di rete, e costituisce un identificativo unico del dispositivo, è un dato acquisito che ogni computer abbia almeno due indirizzi MAC (uno per la scheda di rete wireless e uno per la scheda ethernet); infine, quanto ai giorni di utilizzo, Ocima contesta che alcuni utilizzi sarebbero avvenuti in giorni festivi (4 sabati e 1 domenica su 21 rilevazioni totali), ebbene, tale circostanza è del tutto irrilevante dal momento in cui vi sono altre 16 rilevazioni in giorni feriali, inoltre, non può escludersi che il dipendente abbia lavorato anche di sabato e domenica, ad ogni buon conto ai fini dell'integrazione dell'illecito è sufficiente anche un solo utilizzo non autorizzato.

Dirimente è, in ogni caso, il valore di prova legale delle ammissioni stragiudiziali rese dal legale rappresentante di Ocima.

Nelle comunicazioni e-mail del settembre 2022 e nella lettera di ammonimento inviata al dipendente Maurizio Golia, la convenuta ammetteva testualmente che: *"il nostro dipendente ha utilizzato senza alcuna autorizzazione... impropriamente il vostro software"* e che *"da una*

*verifica interna emerge, con ragionevole certezza, che la violazione è stata effettuata... collegandosi alla nostra rete aziendale". Tali dichiarazioni integrano una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., resa alla parte, e come tale formano piena prova contro la società. Inoltre, lo stesso dipendente Maurizio Golia, nel riscontrare l'ammonimento (doc. 19), confermava di aver usato i programmi con "i sistemi in uso presso l'azienda".*

In tal senso i successivi tentativi di ritrattazione in sede processuale appaiono palesemente contraddittori. Invero, tali dichiarazioni, provenienti dal legale rappresentante di Ocima e dal dipendente autore materiale della condotta, integrano una piena ammissione dell'utilizzo non autorizzato dei programmi Ansys tramite la rete aziendale di Ocima. Il tardivo tentativo di Ocima di ritrattare o minimizzare tali ammissioni in sede giudiziale è del tutto contrastante con la linea di condotta fino a quel momento adottata. Peraltro, anche negli atti difensivi depositati in giudizio, Ocima ha continuato ad ammettere l'utilizzo dei programmi, sia pure tentando di qualificarlo come "*occasionale*" o "*personale*" (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione: "*il sig. Golia, come da sue stesse ammissioni, avrebbe utilizzato solo in qualche rara occasione il software Ansys*"; pag. 2 della memoria conclusiva: "*Ocima ha meramente comunicato ad Ansys quanto emerso, ovvero la condotta isolata e fraudolenta di un proprio dipendente, il Sig. Maurizio Golia*").

Tanto dedotto, la circostanza che l'illecito sia stato materialmente posto in essere da un dipendente di Ocima (Maurizio Golia) non esime la società da responsabilità, ma, al contrario, la fonda ai sensi dell'art. 2049 c.c.

L'art. 2049 c.c. dispone che "*i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*". Tale norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze affidate, fondata sul principio "*cuius commoda, eius incommoda*" e finalizzata a proteggere i terzi che subiscono incolpevolmente un danno a causa del cattivo operato del dipendente.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2049 c.c. richiede la sussistenza di tre presupposti: l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di preposizione tra il danneggiante e il datore di lavoro; la commissione di un fatto illecito da parte del dipendente; l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto di lavoro, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno.

Nel caso di specie, i primi due presupposti sono pacifici e non contestati: Maurizio Golia era dipendente di Ocima con la qualifica di "ingegnere dell'automazione industriale" (doc. 11 avv.) e ha commesso l'illecito di utilizzo non autorizzato dei programmi Ansys.

Quanto all'esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto di lavoro si osserva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 2049 c.c. sussiste quando "*le mansioni o le incombenze affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno*" (Cass. civ., 22 maggio 2001, n. 6970). Ai fini della configurabilità della responsabilità

indiretta del datore di lavoro, *"non è necessario che fra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni"* (Cass. civ., Sez. Lavoro, 7 gennaio 2002, n. 89).

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che: la responsabilità del datore di lavoro sussiste *"anche se il dipendente ha operato oltre i limiti delle proprie incombenze e all'insaputa del datore di lavoro, ma pur sempre per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono assegnate, e comunque non per finalità proprie"* (Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17836); *"è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali"* (Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17836); la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa *"solo quando il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito, per avere questi agito nello esercizio della sua personale autonomia"* (Cass. pen., Sez. IV, 10 gennaio 1985, n. 317). Inoltre, la responsabilità ex art. 2049 c.c. *"essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa"* (Cass. civ., Sez. III, 29 agosto 1995, n. 9100; Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2001, n. 8381).

La giurisprudenza ha inoltre costantemente riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. anche alle violazioni del diritto d'autore su programmi per elaboratore commesse da dipendenti nell'ambito dell'attività lavorativa (cfr. ex multis: Tribunale di Venezia, sentenza del 12 ottobre 2020, n. 1472, in cui ha affermato che *"la società risponde ex art. 2049 c.c. della installazione e utilizzo abusivo di software da parte dei propri dipendenti, non potendo invocare a propria discolta la mancata conoscenza di tali condotte, rientrando nei doveri di buona amministrazione l'obbligo di assicurarsi della piena liceità dell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali"*; Tribunale di Milano, con sentenza del 6 maggio 2024, n. 4779, il quale ha riconosciuto che *"il possesso da parte della società convenuta dei dispositivi rinvenuti nella sede aziendale e utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa comporta la riferibilità della condotta illecita alla società quale proprietaria e preponente, a nulla rilevando la dedotta impossibilità di identificare chi materialmente abbia installato i programmi abusivi"*; Tribunale di Bologna, sentenza del 13 gennaio 2022, ha chiarito che *"le violazioni delle prescrizioni in tema di diritto d'autore si configurano come illeciti extracontrattuali, ai quali è applicabile la disciplina in tema di responsabilità dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 c.c.: in forza di tale disposizione, la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro presuppone, da un lato, l'esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione, dall'altro un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni svolte, al quale fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione che ha agevolato o reso possibile il fatto dannoso, anche se il dipendente ha operato oltre i limiti*

*delle proprie incombenze e all'insaputa del datore di lavoro, ma pur sempre per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono assegnate, e comunque non per finalità proprie").*

Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal Sig. Golia e le mansioni affidategli da Ocima, come emerge da una pluralità di elementi convergenti.

In primo luogo, rileva la natura dell'attività di Ocima e la coerenza dei software utilizzati. Ocima opera nel settore dell'ideazione, progettazione e realizzazione di macchinari e sistemi dedicati all'automazione di processi industriali (doc. 2 e 12), si tratta di un'attività altamente specializzata che richiede necessariamente l'utilizzo di software di progettazione e simulazione ingegneristica, i programmi Ansys utilizzati senza autorizzazione (Ansys Mechanical Enterprise, Ansys Discovery Modeling, Ansys BladeModeler, ANSYS HPC Pack) sono software di simulazione ingegneristica perfettamente coerenti con l'attività esercitata da Ocima. In particolare: Ansys Mechanical è un software di analisi agli elementi finiti utilizzato per eseguire analisi strutturali (doc. 4); Ansys Discovery Modeling è un software di progettazione 3D basato sulla simulazione (doc. 5); Ansys BladeModeler è un software per la progettazione di macchine rotanti (doc. 6); ANSYS HPC è un software per il calcolo parallelo nell'esecuzione di simulazioni numeriche (doc. 7). Tutti i programmi descritti sono utilizzati proprio nel settore in cui opera Ocima e sono funzionali all'attività di progettazione di macchinari industriali.

In secondo luogo, la qualifica e le mansioni del Sig. Golia che era (o è, posto che non è stato dimostrato l'effettivo licenziamento) dipendente di Ocima con la qualifica di "ingegnere dell'automazione industriale" (doc. 11 avv.), qualifica compatibile con l'utilizzo di software di simulazione ingegneristica come quelli di Ansys. Contrariamente a quanto sostenuto da Ocima, le mansioni del Golia non erano limitate al "controllo della gestione e coordinamento di progetti finanziati", ma comprendevano attività di progettazione meccanica. Ciò emerge chiaramente dal profilo LinkedIn del Sig. Golia (doc. 24), nel quale egli definisce il proprio ruolo presso Ocima come "Progettista meccanico". Inoltre, il Sig. Golia elencava fra le proprie competenze in uso presso Ocima l'"Analisi agli elementi finiti" (doc. 24), attività per la quale il programma Ansys Mechanical è uno dei software più diffusi e utilizzati (doc. 4). Ancora più significativo è il fatto che il Sig. Golia annoverava fra le proprie competenze l'utilizzo di programmi Ansys, circostanza confermata da tre soggetti, fra cui un attuale dipendente di Ocima ed un ex dipendente di Ocima (doc. 24).

In terzo luogo, l'utilizzo dei programmi tramite rete aziendale e in orario lavorativo. È pacifico e non contestato che i programmi Ansys sono stati utilizzati tramite la rete aziendale di Ocima. Tale circostanza è stata espressamente ammessa dalla stessa Ocima nella lettera di ammonimento al dipendente (doc. 18): *"da una verifica interna emerge, con ragionevole certezza, che la violazione è stata effettuata da Lei con uso di suo personal computer collegandosi alla nostra rete aziendale"*. Inoltre, la grande maggioranza degli utilizzi rilevati dal report Flexera (16 su 21) è avvenuta in giorni feriali, quindi presumibilmente in orario lavorativo. La circostanza che il Golia abbia utilizzato un computer personale anziché un computer aziendale è del tutto irrilevante. Come noto, è ormai largamente diffuso nelle

aziende l'approccio c.d. BYOD (*bring your own device*), ovvero l'utilizzo di computer e strumenti privati per scopi lavorativi, anche per ragioni ecologiche e di sostenibilità. Ciò che rileva è che l'utilizzo è avvenuto tramite la rete aziendale di Ocima, durante l'orario di lavoro, per finalità coerenti con l'attività della società.

Ancora, assume rilevanza la sistematicità e la reiterazione degli utilizzi non autorizzati dei programmi Ansys che sono stati ben 21, reiterati nell'arco di diversi mesi (gennaio-agosto 2022). Non si tratta quindi di un evento sporadico o occasionale, ma di un'attività costante e continua che denota un utilizzo sistematico dei software per finalità lavorative. Tale sistematicità è incompatibile con la tesi di Ocima secondo cui l'utilizzo sarebbe avvenuto per finalità personali del dipendente. Non è infatti credibile che il Sig. Golia abbia utilizzato per ben 21 volte, nell'arco di 8 mesi, software altamente specializzati di simulazione ingegneristica per scopi personali. L'utilizzo di tali programmi da parte del Sig. Golia non può che essere avvenuto per finalità lavorative, nell'ambito dell'attività di progettazione svolta per conto di Ocima.

Va poi aggiunto che dalle ridotte dimensioni aziendali di Ocima (circa 30 dipendenti, di cui 12 dedicati all'ingegneria - doc. 13) e dalla natura altamente specializzata dell'attività svolta, i responsabili della società quantomeno avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'utilizzo dei programmi Ansys da parte del Sig. Golia, nell'esercizio della normale diligenza richiesta ad un'impresa operante in tale settore, rientrando nei compiti di buona amministrazione sociale assicurarsi della piena liceità dell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali. Nel caso di specie, Ocima non ha dimostrato di aver adottato alcuna misura concreta ed efficace per verificare la liceità dei *software* utilizzati dai propri dipendenti. Le asserite *policy* aziendali e i presunti divieti di introduzione di dispositivi personali non sono stati provati (non è stato depositato alcun regolamento aziendale o altra *policy* scritta). Ad ogni buon conto, tali misure, anche se esistenti, si sono rivelate del tutto inefficaci, non avendo impedito l'utilizzo sistematico e reiterato dei programmi Ansys per ben 8 mesi.

Tutti gli indici sintomatici sopra esposti conducono alla conclusione che sussiste pienamente il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal Sig. Golia e le mansioni affidategli da Ocima. L'utilizzo dei programmi Ansys è avvenuto: nell'ambito dell'attività lavorativa del Sig. Golia presso Ocima; tramite la rete aziendale di Ocima; in orario lavorativo (nella maggior parte dei casi); per finalità coerenti con l'attività di progettazione svolta da Ocima; con software perfettamente funzionali all'attività della società; in modo sistematico e reiterato per un periodo di 8 mesi. Le mansioni affidate al Sig. Golia (progettazione meccanica, analisi agli elementi finiti) hanno reso possibile e agevolato l'utilizzo dei programmi Ansys, che sono strumenti tipici e necessari per lo svolgimento di tali attività.

A diversa conclusione non persuade la tesi del c.d. "rischio elettivo" invocata dalla convenuta al fine di sottrarsi alla responsabilità ex art. 2049 c.c., sostenendo che la condotta del Sig. Golia sarebbe stata "*personalissima*", "*avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa*" e posta in essere "*per finalità esclusivamente personali*".

La figura del "rischio elettivo" è stata elaborata dalla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., e non ha alcuna attinenza con la responsabilità ex art. 2049 c.c. per fatti illeciti del

dipendente nei confronti di terzi (le stesse pronunce portate a sostegno della propria tesi da parte della convenuta, tra cui Trib. Castrovillari, 22 gennaio 2024, n. 71, riguardano infatti tutte casi di infortuni sul lavoro e non hanno alcuna rilevanza per il caso in esame).

Ad ogni modo, anche volendo applicare i principi elaborati in materia di rischio elettivo, nel caso di specie non sussistono i presupposti per escludere la responsabilità di Ocima. Infatti, come sopra ampiamente dimostrato: la condotta del Sig. Golia non è stata "personalissima" né "avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa", ma è stata posta in essere nell'ambito delle mansioni affidate (progettazione meccanica); l'utilizzo dei programmi Ansys non è avvenuto per "finalità esclusivamente personali", ma per finalità coerenti con l'attività lavorativa svolta per conto di Ocima; la condotta non è stata "imprevedibile" né "anomala", trattandosi dell'utilizzo di software tipici e necessari per l'attività di progettazione svolta dal dipendente; l'utilizzo è avvenuto tramite la rete aziendale di Ocima, in orario lavorativo, in modo sistematico e reiterato per 8 mesi, circostanze tutte incompatibili con la tesi di un'attività "privata" del dipendente.

Parimenti va ritenuta irrilevante la tesi dell'assenza di colpa di Ocima che ha sostenuto di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire condotte illecite da parte dei dipendenti, affidando la gestione della rete informatica a società esterna, dotando i pc aziendali di sistemi di protezione, imponendo divieti di introduzione di dispositivi personali, etc. Tali circostanze, anche se provate (e nel caso di specie non lo sono), sarebbero comunque irrilevanti ai fini della responsabilità ex art. 2049 c.c. posto che la responsabilità ex art. 2049 c.c. *"prescinde del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa"* (Cass. civ., Sez. III, 29 agosto 1995, n. 9100; Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2001, n. 8381 nonché Cass. Sezioni Unite n. 13246/2019 per cui *"lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo"*).

Ammessa la sussistenza dell'an debeatur, con riguardo al quantum debeatur, l'art. 158, comma 2, della legge n. 633 del 1941 prevede che *"il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto"*.

La norma prevede quindi due criteri alternativi per la liquidazione del lucro cessante: il criterio degli utili realizzati in violazione del diritto, che consente di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore dell'illecito ha in concreto conseguito; il criterio del prezzo del consenso (o *royalty virtuale*), che consente di liquidare il danno in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 39762 del 13 dicembre 2021, "*il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'articolo 158, comma 2, legge sul diritto d'autore, interpretato in conformità all'articolo 13 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, il danno può essere liquidato in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto, secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso o royalty virtuale*".

Nel caso di specie, non essendo stato provato l'ammontare degli utili conseguiti da Ocima in conseguenza dell'utilizzo illecito dei programmi Ansys, il Collegio ritiene di dover fare applicazione del criterio del prezzo del consenso, liquidando il danno in via forfettaria sulla base del valore di mercato delle licenze che avrebbero dovuto essere acquisite.

Ai fini della quantificazione del lucro cessante secondo il criterio del prezzo del consenso, occorre fare riferimento al valore di mercato delle licenze dei programmi illecitamente utilizzati.

Nel caso di specie, Ansys ha prodotto: un preventivo del rivenditore autorizzato Cadland del 2022 (doc. 25), che indica i seguenti prezzi per le licenze perpetue: Ansys Discovery Modeling: € 7.430,00; Ansys HPC Pack: € 28.190,00; Ansys Mechanical Enterprise: € 63.190,00; Ansys BladeModeler: € 26.780,00. Valore complessivo € 125.590,00; una dichiarazione del Manager License Compliance EMEA di Ansys del 2024 (doc. 36), che indica i prezzi delle licenze annuali (subscription); una email del rivenditore Catland del 2024 (doc. 37), che indica i prezzi delle licenze annuali.

Ocima ha contestato genericamente i documenti 36 e 37, sostenendo che non si tratterebbe di listini ufficiali ma di documenti "*ad hoc per la causa*".

Tale contestazione è infondata. Come correttamente evidenziato da Ansys, è evidente che ogni informazione relativa ai prezzi dei programmi non può che provenire dal titolare dei diritti (Ansys) o da un suo rivenditore autorizzato. Il documento 36 proviene direttamente da Ansys, mentre il documento 37 proviene dal rivenditore autorizzato Catland (indicato anche nel doc. 8). In ogni caso, Ocima non ha fornito alcuna prova alternativa circa il valore di mercato delle licenze, limitandosi a contestare genericamente i prezzi indicati da Ansys senza indicare quale sarebbe, a suo parere, il "corretto" prezzo.

Quanto alla scelta tra licenze perpetue e licenze annuali, il Collegio ritiene debbano essere utilizzati come parametro i prezzi delle licenze perpetue. Infatti, l'illecito contestato consiste nella riproduzione e installazione non autorizzata dei programmi sui dispositivi di Ocima, con conseguente disponibilità permanente o comunque a tempo indeterminato dei software. Tale condotta non è assimilabile a un noleggio o a un abbonamento a tempo determinato (tipico della licenza annuale), ma piuttosto all'acquisizione di un diritto d'uso stabile e duraturo sul software. Nel caso di specie, i programmi sono stati utilizzati per almeno 8 mesi (gennaio-agosto 2022) e sono stati rimossi solo a seguito della diffida di Ansys. Non vi è alcuna prova che il dipendente di Ocima avesse intenzione di utilizzare i programmi solo per un periodo limitato.

Pertanto, il criterio più appropriato è quello delle licenze perpetue, il cui valore complessivo ammonta a € 125.590,00.

Tale importo costituisce la "soglia minima" del risarcimento, come indicato dall'espressione normativa "quanto meno" contenuta nell'art. 158, comma 2, l.d.a. Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio non ritiene di dover aumentare l'importo del lucro cessante rispetto al valore delle licenze, non essendo stati allegati e provati da Ansys ulteriori elementi che giustificano una maggiorazione (quali, ad esempio, il particolare pregio dei software, la durata particolarmente prolungata della violazione, la gravità della condotta, etc.).

Pertanto, il lucro cessante deve essere liquidato in € 125.590,00.

Quanto alla richiesta di Ansys di non applicare sconti o decurtazioni rispetto ai prezzi di listino, il Collegio la ritiene fondata poiché la liquidazione del danno in sede giudiziale ha una funzione risarcitoria e non mira a replicare le condizioni di una libera transazione commerciale. L'autore della violazione non può pretendere di beneficiare delle stesse condizioni (sconti, pacchetti, formule di abbonamento più vantaggiose) che avrebbe potuto ottenere nel caso di acquisto lecito. Inoltre, nel caso di specie, Ocima ha avuto l'opportunità di definire bonariamente la controversia accettando la proposta transattiva formulata da Ansys in linea con le indicazioni del Giudice istruttore ex art. 185bis cpc, proposta che prevedeva un importo significativamente inferiore rispetto al valore delle licenze perpetue. Ocima ha tuttavia preferito proseguire il giudizio.

Pertanto, il lucro cessante deve essere liquidato in € 125.590,00, senza applicazione di sconti o decurtazioni.

L'attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno emergente, consistente nelle spese sostenute per l'accertamento dell'illecito e, più in generale, per combattere il fenomeno dell'utilizzazione illecita dei propri programmi per elaboratore (spese per lo sviluppo e l'utilizzo del software Flexera, monitoraggio dei tracciamenti, etc.).

Tale domanda non può essere accolta in quanto eccessivamente generica in punto di allegazione.

Invero, come anche recentemente affermato dalla giurisprudenza, *"la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può*

*essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità"* (Cass. civ., 12 aprile 2023, n. 9744). Nel caso di specie, Ansys si è limitata ad affermare genericamente di aver sostenuto spese per lo sviluppo e l'utilizzo del software Flexera e per il monitoraggio dei tracciamenti, senza tuttavia: allegare compiutamente come questa attività di contrasto alla pirateria avvenga concretamente; indicare i costi specifici sostenuti; documentare le spese effettivamente sostenute; dimostrare quale quota parte di tali spese sia imputabile al caso specifico di Ocima. In tal senso l'attore avrebbe dovuto e potuto compiutamente allegare e documentare nello specifico come questa attività di contrasto avvenga concretamente il contrasto alla pirateria, anche indicandone i costi, ma non lo ha fatto, per cui alcuna liquidazione, anche con parametri equitativi può essere fatta.

Nel caso di specie, peraltro, l'illecito è stato accertato sulla base del report del software Flexera, sistema di tracciamento già integrato nei programmi Ansys e presumibilmente utilizzato per monitorare tutti gli utilizzi non autorizzati a livello globale. Non è stata fornita alcuna prova che siano state sostenute spese specifiche in relazione al caso Ocima, né è stato indicato un criterio di ripartizione pro quota delle spese generali di contrasto alla pirateria.

In tal senso la liquidazione in via equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. non può supplire alla carenza di allegazione dell'esistenza stessa del danno poiché, se è vero che tale valutazione può operare quando non possa essere provato il danno nel suo preciso ammontare; tuttavia, è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza del cd. danno-evento".

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno emergente deve essere rigettata per carenza di allegazione.

L'attrice ha poi richiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa in commisurazione con il danno patrimoniale.

L'art. 158, comma 3, l.d.a. prevede espressamente che *"sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile"*.

Il danno non patrimoniale è risarcibile quando la condotta illecita integri anche gli estremi di un reato, come nel caso di specie, in cui la condotta di Ocima (detenzione e utilizzo non autorizzati di programmi per elaboratore a scopo commerciale e imprenditoriale) integra astrattamente la fattispecie penale di cui all'art. 171-bis l.d.a.

Tuttavia, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta in quanto priva di specifica allegazione. In tal senso va opportunamente precisato che *"il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni"* (Cass. civ., Sez. I, 13 maggio 2025, n. 12850; Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8861). In

*particolare, "l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento: se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei fatti in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato, non essendo sufficiente un'allegazione generica" (Trib. Milano, 17 settembre 2025, n. 6921; Cass. civ., 25 novembre 2020, n. 25164). La giurisprudenza di questo tribunale, peraltro, in casi analoghi ha precisato che "il danno non patrimoniale in materia di diritto d'autore su software non può essere riconosciuto in assenza di allegazione circostanziata del diritto personalistico pregiudicato in concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo al danno all'immagine quando la vicenda contraffattoria non ha avuto alcuna risonanza al di fuori dell'ambiente di lavoro dell'illecito utilizzatore che faceva uso esclusivamente interno del software" (cfr. in questi termini Tribunale di Napoli con sentenza del 20 maggio 2024, n. 5205).*

Nel caso di specie, Ansys si è limitata a richiedere genericamente il risarcimento del danno non patrimoniale "da valutarsi in via equitativa da parte del Giudice" e "in commisurazione con il danno patrimoniale accertato e liquidato", senza tuttavia: allegare specificamente quale diritto personalistico sia stato pregiudicato in concreto; indicare le sofferenze interiori, il patema d'animo o il danno all'immagine effettivamente subiti; dimostrare che la vicenda contraffattoria abbia avuto risonanza al di fuori dell'ambiente aziendale di Ocima; provare conseguenze concrete in termini di discredito o compromissione dell'immagine di Ansys.

Nel caso di specie, l'utilizzo illecito dei programmi Ansys è avvenuto esclusivamente all'interno dell'ambiente aziendale di Ocima, senza alcuna diffusione esterna o commercializzazione. Non vi è stata alcuna risonanza pubblica della vicenda, né Ansys ha allegato e provato che la propria immagine o reputazione abbiano subito un pregiudizio concreto. Il mero richiamo alla configurabilità astratta del reato di cui all'art. 171-bis l.d.a. non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo comunque necessaria la specifica allegazione e prova del danno-conseguenza effettivamente subito.

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata per carenza di allegazione.

In conclusione, il danno complessivo risarcibile ammonta a € 125.590,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della presente sentenza. Non sono invece dovuti gli interessi al tasso maggiorato ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale trattandosi di debito di valore (nel merito cfr. Cass. Civ. sent. N. 22441/2025 per cui *"la vittima d'un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (c.d. interessi compensativi), ha l'onere di domandare il risarcimento di quest'ultimo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive"* nonché Corte di Cassazione, civile, Sentenza, 5 luglio 2023, n. 19063 per cui *"L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il*

*mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.*” Nel caso di specie l’attrice non ha allegato, nemmeno in via presuntiva, il mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento di quanto dovuto per l’utilizzo del software senza la previa corresponsione di quanto dovuto per la licenza.

Con riferimento alle domande accessorie Ansys ha chiesto, in primo luogo, che sia inibita in via definitiva a Ocima la prosecuzione o ripetizione dell’illecito, con applicazione di una penale di € 10.000,00 per ogni inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

L’art. 156 l.d.a. prevede che *“l’autorità giudiziaria può vietare la continuazione della violazione del diritto di autore o di un diritto connesso e disporre che ne siano eliminate le conseguenze”*. Nel caso di specie, l’inibitoria è pienamente giustificata dal fine di prevenire la reiterazione dell’illecito da parte di Ocima.

Ansys ha chiesto, poi, che sia ordinata a Ocima la cancellazione dei programmi per elaboratore illecitamente duplicati dai personal computer e dal server in uso presso la convenuta. L’art. 158, comma 1, l.d.a. prevede che *“chi venga lesa nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione”*.

Nel caso di specie, la cancellazione dei programmi è necessaria per rimuovere lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

Pertanto, deve essere ordinata a Ocima la cancellazione, a proprie spese, di tutti i programmi Ansys illecitamente duplicati dai dispositivi in suo possesso.

Infine Ansys ha chiesto che sia ordinata la pubblicazione dell’instestazione e del dispositivo della sentenza: entro 3 giorni dalla pubblicazione del dispositivo, sulla homepage del sito web di Ocima [www.ocima.com](http://www.ocima.com) in c.d. “primo scroll” per 30 giorni consecutivi; entro 15 giorni dalla pubblicazione del dispositivo, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a spese di Ocima ma a cura di Ansys qualora Ocima non vi provveda nel termine; con fissazione di penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di ciascun ordine di pubblicazione.

L’art. 166 l.d.a. prevede che *“l’autorità giudiziaria può ordinare la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a spese del soccombente”*.

La pubblicazione della sentenza ha una funzione riparatoria e informativa, volta a far conoscere al pubblico la reintegrazione dei diritti offesi dal comportamento illecito della convenuta.

Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene che la pubblicazione sui quotidiani nazionali non sia proporzionata alla gravità della violazione e alle dimensioni delle parti coinvolte.

Infatti, Ocima è una società di medie dimensioni operante in un settore specializzato, e la violazione, pur grave, ha riguardato l’utilizzo interno di software senza alcuna diffusione esterna o commercializzazione.

Pertanto, il Collegio ritiene sufficiente ordinare la pubblicazione della sentenza sul sito web di Ocima, rigettando la richiesta di pubblicazione sui quotidiani nazionali.

La pubblicazione dovrà avvenire entro 3 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, sulla homepage del sito web [www.ocima.com](http://www.ocima.com), in posizione ben visibile (c.d. "primo scroll"), per un periodo di 30 giorni consecutivi.

In caso di inadempimento, si applicherà una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Deve essere, poi, rigettata la domanda riconvenzionale di Ocima ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Tale domanda è del tutto infondata e deve essere respinta. Come noto, la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (conoscenza della infondatezza della domanda o difetto della normale diligenza nell'acquisizione di detta conoscenza) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).

Nel caso di specie: Ansys ha correttamente agito per la tutela dei propri diritti, sulla base di elementi probatori solidi (report Flexera, ammissioni di Ocima); la domanda di Ansys è stata integralmente accolta, il che dimostra la sua piena fondatezza; Ocima non ha neppure allegato quale sarebbe l'elemento soggettivo imputabile ad Ansys; Ocima non ha provato l'elemento oggettivo, ovvero il danno patito a causa della presunta malafede di Ansys.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di Ocima. Tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, le spese di lite in favore di Ansys sono liquidate applicando i parametri medi per i procedimenti civili dinanzi al tribunale al valore indeterminabile, in complessivi € 10.860,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00; Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

**ACCERTA E DICHIARA** che le condotte di duplicazione, riproduzione e utilizzo non autorizzati dei programmi per elaboratore Ansys Mechanical Enterprise, Ansys Discovery Modeling, Ansys BladeModeler e ANSYS HPC Pack poste in essere da Ocima S.r.l. costituiscono violazione dei diritti d'autore di Ansys Inc. ai sensi degli artt. 1 e 64-bis della legge n. 633 del 1941, nonché illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e illecito generico ex art. 2043 c.c.;

**ACCERTA E DICHIARA** la responsabilità di Ocima S.r.l. per le condotte descritte anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.;

**INIBISCE** a Ocima S.r.l. ogni ulteriore utilizzo dei suddetti software e **ORDINA** la cancellazione immediata di ogni copia abusiva presente sui propri sistemi informatici, fissando una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo o ulteriore violazione;

**CONDANNA** Ocima S.r.l. al risarcimento del danno patrimoniale in favore di Ansys Inc., liquidato in € 125.590,00 (centoventicinquemilacinquecentonovanta/00) a titolo di lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;

**RIGETTA** la domanda di risarcimento del danno emergente per carenza di allegazione;

**RIGETTA** la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per carenza di allegazione;

**ORDINA** a Ocima S.r.l. la cancellazione, a proprie spese, di tutti i programmi per elaboratore di titolarità di Ansys Inc. (Ansys Mechanical Enterprise, Ansys Discovery Modeling, Ansys BladeModeler e ANSYS HPC Pack) dai personal computer e dal server in suo possesso;

**ORDINA** la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a spese di Ocima S.r.l., sulla homepage del sito web della convenuta (per 30 giorni);

**RIGETTA** la domanda della convenuta ex art. 96 c.p.c.;

**CONDANNA** Ocima S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di Ansys Inc., liquidate in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17/03/2026

Il Giudice est.

*dott.ssa Giuliana Santa Trotta*

Il Presidente

Dott. Ulisse Forziati